

Regolamento per il:

**CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA  
GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI  
DIRIGENZIALI**

AREA CONTRATTUALE : **DIRIGENZA** **MEDICA,**  
**VETERINARIA SANITARIA, PTA E PROFESSIONI**  
**SANITARIE**

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1210 del 11/12/2017

## Sommario :

### *TITOLO I – Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali*

Art. 1 - Finalità

#### *CAPO I - Dirigenza Medica e Sanitaria*

Art. 2 - Incarichi della Dirigenza Medica e Sanitaria

Art. 3 - Incarichi di Direzione di Dipartimento Assistenziale Integrato (DAI)

Art. 4 - Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa (SC)

Art. 5 - Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale/Unità Operativa Semplice (SSD/SS)

Art. 6 - Incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS)

Art. 7 - Incarichi professionali di base / di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)

#### *CAPO II - Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa*

Art. 8 - Incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa

Art. 9 - Incarichi di Direzione di Dipartimento Funzionale (DIPF)

Art. 10 - Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa (SC)

Art. 11 - Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale/Unità Operativa Semplice (SSD/SS)

Art. 12 - Incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS)

Art. 13 - Incarichi professionali di base/ di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)

#### *CAPO III - Dirigenza delle Professioni Sanitarie*

Art. 14 - Incarichi della Dirigenza delle Professioni Sanitarie

Art. 15 - Incarichi di Direzione di Dipartimento Funzionale (DIPF)

Art. 16 - Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa (SC)

Art. 17 - Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice (SS)

Art. 18 - Incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS)

Art. 19 - Incarichi professionali di base / di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)

#### *CAPO IV – Incarico di direzione di distretto*

Art. 20 – Incarichi di direzione dei distretto

#### *CAPO V - Norme comuni agli Incarichi di tutte le aree dirigenziali*

Art. 21 - Contratto individuale di lavoro per il conferimento di incarico

Art. 22 - Valutazione di fine incarico

Art. 23 - Affidamento di incarico diverso

Art. 24 - Disposizioni transitorie in materia di incarichi di Direttori di Dipartimento

Art. 25 - Cessazione dal rapporto di lavoro

### *TITOLO II – Graduatorie degli incarichi dirigenziali*

- Art. 26 - Premesse metodologiche
- Art. 27 - Individuazione degli incarichi
- Art. 28 - Incarichi di struttura Complessa
- Art. 29 - Incarichi di struttura Semplice
- Art. 30 - Incarichi professionali di alta specializzazione
- Art. 31 - Incarichi professionali di base / di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)
- Art. 32- Metodologia per la pesatura degli incarichi
- Art. 33 - Individuazione del punteggio Base
- Art. 34- Attribuzione punteggi aggiuntivi
- Art. 35 - Processo di graduazione delle funzioni
- Art. 36 - Definizione delle componenti della retribuzione di posizione
- Art. 37 - Processo di determinazione del valore economico
- Art. 36 - Norme finali e transitorie

## **TITOLO I** | Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali

### **Art. 1** | Finalità

1. Il presente regolamento definisce le procedure per l'affidamento, la conferma, la revoca e la graduazione degli incarichi dirigenziali, sulla base di quanto previsto dagli articoli 27, 28 e 29 dei CC.CC.NN.LL. 08/06/2000 delle relative aree dirigenziali e successive modifiche e integrazioni, dall' art. 9 comma 32 del DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e dall'art. 4 del DL n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012, dal d.lgs. n. 502/92 e smi. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si deve altresì tenere presente quanto stabilito dal d.lgs. n. 39/2013.
2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel limite - per quanto riguarda gli incarichi gestionali - del numero delle strutture stabilite dall'Atto Aziendale, ha luogo, con le modalità indicate nel presente regolamento, con atto scritto del Direttore Generale, ad integrazione del contratto individuale.

## **CAPO I** | Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria

### **Art. 2** | Incarichi della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria

1. Al personale dirigente medico, veterinario e sanitario sono conferibili incarichi a contenuto professionale con una componente gestionale, ovvero esclusivamente di natura professionale.

2. Sono incarichi di natura gestionale:

- a) Direttore di Dipartimento Strutturale (DIPS) e di Dipartimento Funzionale (DIPF);
- b) Direttore di Unità Operativa Complessa (SC);
- c) Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (SSD) e di Unità Operativa Semplice Interdistrettuale (SSI);
- d) Responsabile di Unità Operativa Semplice (SS).

3. Sono incarichi di natura funzionale / professionale:

- a) Incarico di alta specializzazione (IPAS);
- b) Incarico professionale di base (IP), conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di esperienza.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 comma 8 del CCNL 03/11/2005 dell'area della dirigenza medico-veterinaria e dell'art. 24 comma 9 del CCNL 03/11/2005 dell'area dirigenza SPTA, la durata non può essere inferiore a quanto stabilito rispettivamente dall'art. 29 e dall'art. 28 dei CCNL 08/06/2000 in funzione della tipologia di incarico. La durata dell'incarico può essere più breve nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con le procedure di cui all'art. 30 dei CCNL 03/11/2005 e s.m.i. L'incarico cessa altresì automaticamente, anche se non ne sia scaduta la durata, al compimento del limite massimo di età, compresa l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 503/1992 e s.m.i.

### **Art. 3** Incarichi di Direzione di Dipartimento Strutturale (DIPS) e di Dipartimento Funzionale (DIPF)

1. L'incarico di Direzione di Dipartimento Strutturale (DIPS) o di Dipartimento Funzionale (DIPF) è conferito dal Direttore Generale su base fiduciaria, ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di SC, preferibilmente a rapporto esclusivo. La durata dell'incarico di Direttore di DIPS o DIPF è triennale rinnovabile. Il Direttore di DIPS o DIPF resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di DIPS o DIPF.

2. Il Direttore di DIPS o DIPF ha responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e smi.

3. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di DIPS o DIPF e contiene anche le funzioni di controllo in materia di libera professione, le deleghe affidate dal datore ex artt. 16 e 18 D.lgs. n. 81/2008 ed incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 196/2003.

4. Per la durata dell'incarico il Direttore di DIPS o DIPF rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o modifica dell'incarico di Direttore di SC che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l'incarico di Direzione del DIPS o DIPF.

### **Art. 4** Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa (SC)

1. L'incarico di Direzione di SC è conferito dal Direttore Generale, con le modalità previste dall'art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i..
2. Ai sensi del medesimo art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. per il conferimento degli incarichi di direzione di SC relativi alla dirigenza apicale medico-sanitaria dei presidi ospedalieri non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 septies del medesimo Decreto.
3. Agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 8 del d.lgs. 502/92 e smi in ordine all'acquisizione dell'attestato di formazione manageriale.
4. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
5. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 18 del CCNL 8.6.2000 come integrato dall'art. 11 del CCNL 3.11.2005.
6. In via transitoria e limitatamente in prima applicazione del presente regolamento, al fine di dare piena attuazione al nuovo Atto Aziendale, tenuto conto della profonda variazione che ha subito l'assetto organizzativo ed in base ai principi impartiti dai vigenti contratti di lavoro, l'Azienda, provvederà ad effettuare una apposita selezione interna tra i dirigenti già titolari di struttura complessa al fine di collocarli nella struttura più attinente alle capacità proprie di ciascuno di essi, in base ai principi impartiti dall'art. 31 CCNL 05/12/1996 come integrato dall'art. 17 CCNL 10/04/2004, nel pieno rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.
7. L'attribuzione di detti incarichi verrà effettuata, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni consecutivi, da una Commissione composta dal Direttore Sanitario ATS (o suo delegato) e due membri esterni di comprovata professionalità ed esperienza individuati fra i direttori di dipartimento o di struttura complessa nella medesima area disciplinare dell'incarico da conferire. La Commissione accerta il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici di ammissione e, sulla base delle caratteristiche distintive individuate preventivamente per ciascuna struttura, provvede ad individuare un elenco di dirigenti per ciascun incarico da conferire, in base ai più idonei allo svolgimento delle funzioni, che proporrà al Direttore Generale. Il Direttore Generale provvederà al conferimento, con atto scritto e motivato. La durata degli incarichi e le modalità di verifica e valutazione rimangono quelle previste dal presente regolamento a regime.
8. L'attribuzione degli incarichi di struttura complessa, individuati dall'Atto Aziendale, per i quali venga prevista la possibilità di accesso a dirigenti di differenti aree contrattuali, verrà effettuata in base alle modalità ed i criteri individuati per le strutture di area PTA di cui all'art. 10 del presente regolamento.

**Art. 5****Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale / Unità Operativa Semplice Interdistrettuale / Unità Operativa Semplice (SSD/SS)**

1. Gli incarichi di Responsabili di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (SSD), Unità Operativa Semplice Interdistrettuale (SSI) o Unità Operativa Semplice (SS) sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del SSN che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio

da parte del relativo Collegio tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire o disciplina equipollente. Gli incarichi di SSD/SSI/SS sono conferiti per un periodo da tre a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

2. Gli incarichi di Responsabili di SSD e SSI sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore del Dipartimento o macro struttura di riferimento sentito il Direttore Sanitario, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:

- a) tipo di incarico da affidare;
- b) requisiti richiesti;
- c) durata dell'incarico;
- d) termine di presentazione delle istanze;
- e) invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) invito ad allegare curriculum scientifico-professionale.

Per la proposta, il Direttore del Dipartimento o della macrostruttura di riferimento, in condivisione con il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area e disciplina di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

3. Gli incarichi di Responsabili di SS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di SC (o del direttore della struttura sovraordinata) sentito il Direttore del Dipartimento o macro struttura di riferimento e il Direttore Sanitario, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:

- a) tipo di incarico da affidare;
- b) requisiti richiesti;
- c) durata dell'incarico;
- d) termine di presentazione delle istanze;
- e) invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) invito ad allegare curriculum scientifico-professionale.

Per la proposta, il Direttore di SC(o il direttore della struttura sovraordinata), in condivisione con il Direttore del Dipartimento o macro struttura di riferimento e il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti elementi:

- a)** delle valutazioni del collegio tecnico;
- b)** della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c)** dell'area e disciplina di appartenenza;
- d)** delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- e)** dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f)** del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti medici e sanitari dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

## **Art. 6**      **Incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS)**

1. Gli incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS) sono conferibili ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del SSN che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico, sulla base di particolari competenze sviluppate in settori specialistici e di significativa rilevanza scientifica per la disciplina e l'organizzazione delle strutture di afferenza.

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di SC/SSD/SSI/SS,-sentito il Direttore del Dipartimento o macro struttura di riferimento (ove sussista) e il Direttore Sanitario, ovvero su proposta del Direttore Sanitario o di Dipartimento nel caso i suddetti incarichi afferiscano a tali dimensioni organizzative.

Per la proposta, il Direttore di SC (o il direttore della struttura sovraordinata), in condivisione con il Direttore del Dipartimento o macro struttura di riferimento e il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti criteri:

- a)** delle valutazioni del collegio tecnico;
- b)** della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c)** dell'area e disciplina di appartenenza;
- d)** delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- e)** dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;

3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

**Art. 7****Incarichi professionali di base /di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)**

1. Gli incarichi professionali di base/ di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP) sono attribuiti a dirigenti medici, veterinari e sanitari con esperienza professionale inferiore a 5 anni.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di SC/SSD/SSI/SS, sentito il Direttore del Dipartimento o macro struttura di riferimento (ove sussista) e il Direttore Sanitario, ovvero su proposta del Direttore Sanitario o di Dipartimento nel caso i suddetti incarichi afferiscano a tali dimensioni organizzative.
3. Gli IP sono conferibili ai dirigenti all'atto della prima assunzione, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica.
4. Gli incarichi professionali (IP) sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, decorso il periodo di prova del personale neo-assunto ed hanno durata di 5 anni.

**CAPO II****Dirigenza Professionale , Tecnica ed Amministrativa****Art. 8****Incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa**

1. Ai dirigenti di cui al presente capo sono conferibili incarichi di direzione di Dipartimento strutturale o funzionale, direzione di Struttura complessa, responsabilità di Struttura semplice dipartimentale o responsabile di struttura semplice, a contenuto prevalentemente gestionale, ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, di attività ispettive, di verifica e controllo nonché incarichi professionali di base / di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (art. 27, comma 1 CCNL 8.6.2000).
2. Sono incarichi di natura gestionale:
  - a)** Direttore di Dipartimento strutturale (DIPS);
  - b)** Direttore di Dipartimento funzionale (DIPF);
  - c)** Direttore di Unità Operativa Complessa (SC);
  - d)** Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (SSD);
  - e)** Responsabile di Unità Operativa Semplice (SS).
3. Sono incarichi di natura professionale:
  - a) Incarico professionale di alta specializzazione (IPAS);
  - b) Incarico professionale di base (IP), conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di esperienza.



## Art. 9 Incarichi di Direzione di Dipartimento Strutturale (DIPS) e Funzionale (DIPF)

1. L'incarico di Direzione di Dipartimento Strutturale (DIPS) o di Dipartimento Funzionale (DIPF) è conferito dal Direttore Generale su base fiduciaria, ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di SC, preferibilmente a rapporto esclusivo. La durata dell'incarico di Direttore di DIPS o DIPF è triennale rinnovabile. Il Direttore di DIPS o DIPF resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di DIPS o DIPF.
2. Il Direttore di DIPS o DIPF ha responsabilità professionale e organizzativa, nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e smi.
3. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di DIPS o DIPF e contiene anche le funzioni di controllo in materia di libera professione, le deleghe affidate dal datore ex artt. 16 e 18 D.lgs. n. 81/2008 ed incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 196/2003.
4. Per la durata dell'incarico il Direttore di DIPS o DIPF rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o modifica dell'incarico di Direttore di SC che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l'incarico di Direzione del DIPS o DIPF.

## Art. 10 Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa (SC)

1. Gli incarichi di Direzione di struttura complessa (SC) relativamente all'Area PTA sono conferiti dal Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico ovvero, in mancanza, di esperienza dirigenziale minima di tre anni e valutazione positiva anticipata da parte del relativo Collegio tecnico unitamente ad un idoneo attestato in corso di formazione manageriale con le seguenti caratteristiche: master di I° o II° Livello universitario in management sanitario o in materie economiche o giuridiche o tecniche, in relazione all'incarico da conferire oppure corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'articolo 3-bis, comma 4, del D.lgs n. 502/1992.
2. A tal fine il Direttore Generale emana apposito avviso pubblico, da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:
  - a) tipo di incarico da affidare;
  - b) requisiti richiesti;
  - c) termine di presentazione delle istanze;
  - d) invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
  - e) durata dell'incarico;

**f)** invito ad allegare curriculum.

3. All'individuazione dei candidati idonei all'attribuzione dell'incarico si provvede mediante una apposita Commissione composta da tre membri di comprovata professionalità ed esperienza nel settore. La Commissione accerta il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici di ammissione. La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla procedura. La Commissione proporrà al Direttore Generale i dirigenti idonei allo svolgimento delle funzioni di cui all'avviso, predisponendo una scheda riportante la profilatura professionale desunta dalla domanda e dal curriculum di ciascun candidato.

Il Direttore Generale provvederà al conferimento, con atto scritto e motivato, sentito il Direttore Amministrativo.

4. La Commissione, avuto riferimento alla natura e caratteristiche delle funzioni e attività da svolgere e della professionalità richiesta, al fine di individuare i dirigenti ritenuti idonei tiene conto, nella valutazione del curriculum e dell'iter formativo e professionale, dei seguenti criteri:

- valutazioni riportate in base alle modalità di verifica previste dalle norme di legge e contrattuali;
- capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;

5. Il Direttore Generale, relativamente ai nominativi degli idonei all'incarico individuati dalla Commissione, potrà eventualmente integrare i criteri di cui sopra con ulteriori elementi di valutazione relativamente alle attitudini personali ed alle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi, attraverso apposito colloquio con i candidati ritenuti, dal Direttore Generale, maggiormente idonei all'incarico.

6. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.

7. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 18 del CCNL 8.6.2000 come integrato dall'art. 11 del CCNL 3.11.2005.

## **Art. 11**

### **Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale/Unità Operativa Semplice (SSD/SS)**

1. Gli incarichi di responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (SSD) e di responsabilità di Unità Operativa Semplice (SS) sono conferiti dal Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore di SC (ove presente) per le SS costituenti proprie articolazioni o il direttore di Dipartimento Strutturale (DIPS) per le SSD, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico-

2. Gli incarichi di Responsabili di SSD sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta da parte del Direttore di Dipartimento di riferimento (ove presente) sentito il Direttore Amministrativo, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:

- a) tipo di incarico da affidare;

- b) requisiti richiesti;
- c) durata dell'incarico;
- d) termine di presentazione delle istanze;
- e) invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta il Direttore di Dipartimento, in condivisione con il Direttore Amministrativo, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

3. Gli incarichi di Responsabili di SS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del relativo Direttore di SC, ove presente, sentito il Direttore del Dipartimento di riferimento e il dal Direttore Amministrativo, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:

- a) tipo di incarico da affidare;
- b) requisiti richiesti;
- c) durata dell'incarico;
- d) termine di presentazione delle istanze;
- e) invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti, anche in altre aziende;
- f) invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta, il Direttore di SC, in condivisione con il Direttore del relativo Dipartimento e il Direttore Amministrativo, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

4. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

## **Art. 12**      **Incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS)**

1. Gli incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS) sono conferiti dal Direttore Generale, che recepisce la proposta del Direttore di SC/SSD, ove presente, sentito il Direttore del Dipartimento di riferimento e dal Direttore Amministrativo o la proposta del Direttore Amministrativo stesso, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico, sulla base del possesso di elevate competenze tecnico-professionali in grado di garantire prestazioni di eccellenza.
2. Per la proposta, il Direttore di SC, ove presente, in condivisione con il Direttore del Dipartimento di riferimento e il Direttore Amministrativo, tiene conto dei seguenti criteri:
  - a) delle valutazioni del collegio tecnico;
  - b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
  - c) dell'area di appartenenza;
  - d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
  - e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

## **Art. 13**      **Incarichi di natura professionale di base/ di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)**

1. Gli incarichi professionali di base/ di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP) sono attribuiti a dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo con esperienza professionale inferiore a 5 anni.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di SC/SSD/SS, sentito il Direttore del Dipartimento o macro struttura di riferimento (ove sussista) e dal Direttore Amministrativo, ovvero su proposta del Direttore Amministrativo o di Dipartimento nel caso i suddetti incarichi afferiscano a tali dimensioni organizzative.
3. Gli IP sono conferibili ai dirigenti all'atto della prima assunzione, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica.

4. Gli incarichi professionali base/ di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP) sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, decorso il periodo di prova del personale neo-assunto ed hanno durata di 5 anni.

## CAPO III | Dirigenza delle Professioni Sanitarie

### Art. 14 | Incarichi della Dirigenza delle Professioni Sanitarie

1. Ai dirigenti di cui al presente capo sono conferibili incarichi di direzione di Dipartimento, direzione struttura complessa o responsabilità di struttura semplice, a contenuto prevalentemente gestionale, ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, di attività ispettive, di verifica e controllo, nonché incarichi professionali di base - di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP) (art. 27, comma 1 CCNL 8.6.2000).

2. Sono incarichi di natura gestionale:

- a) Direttore di Dipartimento Strutturale (DIPS)
- b) Direttore di Unità Operativa Complessa (SC);
- c) Responsabile di Unità Operativa Semplice (SS).

3. Sono incarichi di natura professionale:

- c) Incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS);
- d) Incarichi professionale di base (IP), conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di esperienza.

### Art. 15 | Incarichi di Direzione di Dipartimento Strutturale (DIPS)

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento Strutturale (DIPS) è conferito dal Direttore Generale su base fiduciaria, ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di SC. La durata dell'incarico di Dipartimento Strutturale è triennale rinnovabile. Il Direttore di Dipartimento Strutturale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore.

2. Il Direttore di Dipartimento Strutturale (DIPS) ha responsabilità professionali nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e smi.

3. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di Dipartimento e contiene anche le deleghe affidate dal datore ex artt. 16 e 18 D.lgs. n. 81/2008 ed incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 196/2003.

4. Per la durata dell'incarico il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o modifica dell'incarico di Direttore di SC che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l'incarico di Direzione di Dipartimento Strutturale (DIPS).

## **Art. 16**      **Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa (SC)**

1. L'incarico di Direzione di SC è conferito dal Direttore Generale, con le modalità previste dall'art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i..
2. Ai sensi del medesimo art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico di direzione di SC infermieristica non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 septies del medesimo Decreto relativamente alla alla dirigenza apicale medico-sanitaria dei presidi ospedalieri pubblici.
3. Agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 8 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. in ordine all'acquisizione dell'attestato di formazione manageriale.
4. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
5. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 18 del CCNL 8.6.2000 come integrato dall'art. 11 del CCNL 3.11.2005.
6. In via transitoria e limitatamente in prima applicazione del presente regolamento, al fine di dare piena attuazione al nuovo Atto Aziendale, tenuto conto della profonda variazione che ha subito l'assetto organizzativo ed in base ai principi impartiti dai vigenti contratti di lavoro, L'Azienda, provvederà ad effettuare una apposita selezione interna tra i dirigenti già titolari di struttura complessa al fine di collocarli nella struttura più attinente alle capacità proprie di ciascuno di essi, in base ai principi impartiti dall'art. 31 CCNL 05/12/1996 come integrato dall'art. 17 CCNI 10/04/2004, nel pieno rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.
7. L'attribuzione di detti incarichi verrà effettuata, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni consecutivi, da una Commissione composta dal Direttore Sanitario ATS (o suo delegato) e due membri esterni di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, individuati fra i direttori di dipartimento o di struttura complessa nella medesima area disciplinare dell'incarico da conferire. La Commissione accerta il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici di ammissione e, sulla base delle caratteristiche distintive individuate preventivamente per ciascuna struttura, provvede ad individuare un elenco di dirigenti per ciascun incarico da conferire, in base ai più idonei allo svolgimento delle funzioni, che proporrà al Direttore Generale. Il Direttore Generale provvederà al conferimento, con atto scritto e motivato. La durata degli incarichi e le modalità di verifica e valutazione rimangono quelle previste dal presente regolamento a regime.
8. L'attribuzione degli incarichi di struttura complessa, individuati dall'Atto Aziendale, per i quali venga prevista la possibilità di accesso a dirigenti di differenti aree contrattuali, verrà effettuata in base alle modalità ed i criteri individuati per le strutture di area PTA di cui all'art. 10 del presente regolamento.

## **Art. 17**    **Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice (SS)**

1. Gli incarichi di responsabilità di Unità Operativa Semplice (SS) sono conferibili ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico
2. Gli incarichi di Responsabile di SS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di SC, ove presente, sentito il Direttore Sanitario, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell' Azienda per almeno 10 giorni, specificando:
  - a) tipo di incarico da affidare;
  - b) requisiti richiesti;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) termine di presentazione delle istanze;
  - e) invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende;
  - f) invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta, il Direttore di SC, ove presente, in condivisione con il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) delle valutazioni del Collegio tecnico,;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

## **Art. 18**    **Incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS)**

1. Gli incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS) sono conferiti dal Direttore Generale, che recepisce la proposta del Direttore di SC, ove presente, sentito il Direttore Sanitario o la proposta del Direttore Sanitario stesso, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo

Collegio tecnico, sulla base del possesso di elevate competenze tecnico-professionali in grado di garantire prestazioni di eccellenza.

2. Per la proposta, il Direttore di SC, ove presente, in condivisione con il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;

3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

#### **Art. 19**

Incarichi di natura professionale di base/ di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)

1. Gli incarichi professionali di base / di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP) sono attribuiti a dirigenti delle professioni sanitarie con esperienza professionale inferiore a 5 anni.

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di SC, sentito il Direttore del Dipartimento o macro struttura di riferimento (ove sussista) e il Direttore Sanitario, ovvero su proposta del Direttore Sanitario o di Dipartimento nel caso i suddetti incarichi afferiscano a tali dimensioni organizzative.

3. Gli IP sono conferibili ai dirigenti all'atto della prima assunzione, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica.

4. Gli incarichi professionali base /di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP) sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, decorso il periodo di prova del personale neo-assunto ed hanno durata di 5 anni.

#### **CAPO IV**

#### **Incarico di Direzione del distretto**

#### **Art. 20**

#### **Incarico di direzione di distretto**



L'incarico di Direttore di Distretto è attribuito dal Direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

Avuto riferimento alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 24/44 del 27.6.2013, le procedure previste per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa alla dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria delle aziende e degli enti del SSR, ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 (così come modificato dall'art. 4 del d.l. n.158/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 189/2012) non si applicano per il conferimento di incarichi di Direttore di Distretto, per i quali operano le disposizioni specifiche contenute nel d.lgs. n.502/1992 e s.m.i.

La procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore di distretto socio - sanitario - prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 sexies - non ha carattere concorsuale in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del Direttore generale della ATS, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.

## CAPO V

### Norme comuni agli incarichi di tutte le aree dirigenziali

#### Art. 21

#### Contratto individuale di lavoro per il conferimento di incarico.

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 6 del CCNL 3.11.2005 dirigenza medico-veterinaria e dell'art. 25 comma 7 del CCNL 3.11.2005 dirigenza SPTA, l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun Dirigente il contratto individuale senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale, può attivarsi. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni dalla trasmissione dello stesso al dirigente. La mancata sottoscrizione da parte del dirigente alla scadenza del termine non dà luogo al conferimento dell'incarico e si deve intendere come rinuncia da parte del Dirigente e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.
2. Ai dirigenti di nuova assunzione, decorso il periodo di prova, deve essere richiesto l'assenso per integrare il loro contratto individuale con le specifiche concernenti l'incarico che l'Azienda intende affidare.
3. Il contratto individuale di incarico contiene:
  - tipologia del rapporto di lavoro;
  - durata dell'incarico;
  - area e/o la disciplina di appartenenza
  - incarico conferito

- direzione/dipartimento/area di coordinamento/ struttura complessa di appartenenza
- obiettivi generali da raggiungere;
- retribuzione di posizione connessa all'incarico;
- modalità di attribuzione della retribuzione di risultato;
- doveri del dipendente;
- richiamo alle norme in materia di preavviso, incompatibilità;
- attività connesse al rispetto della privacy;
- richiamo al trattamento economico previsto dai contratti di lavoro nel tempo vigenti.

## **Art. 22** Valutazione di fine incarico

1. Le valutazioni di fine incarico competono ai Collegi Tecnici di cui all'art. 26 comma 2 e comma 3 rispettivamente del CCNNL 03/11/2005 dirigenza medico-veterinaria e dirigenza SPTA. Per le modalità di funzionamento dei Collegi Tecnici e dei criteri di valutazione si rinvia alla vigente specifica regolamentazione di Azienda.
2. Le valutazioni sono effettuate di norma entro un mese dalla scadenza dell'incarico, al fine dei conseguenti adempimenti aziendali.
3. Per le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti si richiama interamente quanto previsto negli artt. da 27 a 31 del CCNL 3.11.2005 di entrambe le aree dirigenziali nonché dall' art. 9 comma 32 del DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010.
4. Qualora nell'ambito degli incarichi dirigenziali già affidati, non sia possibile, per le ragioni oggettivamente motivate di cui al comma 5 dell'art. 29 CCNL 05/12/1996 dirigenza medico-veterinaria e al comma 5 dell'art. 28 CCNL 05/12/1996 dirigenza SPTA e s.m.i., svolgere le funzioni stesse, l'Azienda, su domanda dell'interessato, può assegnarlo ad altro incarico senza pervenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.

## **Art. 23** Affidamento di incarico diverso

1. Fatto salvo quanto indicato all'articolo 51 dell'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017, ai sensi dell'art. 9 comma 32 del DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, alla scadenza dell'incarico dirigenziale l'Azienda, anche in relazione a processi di riorganizzazione, può non confermare l'incarico medesimo, anche in presenza di valutazione positiva, e affidare un incarico diverso, anche di valore economico inferiore.
2. L'affidamento degli incarichi con accesso "multidisciplinare" segue le procedure indicate per la dirigenza PTA.

**Art. 24** | **Disposizioni transitorie in materia di incarichi di Direttori di Dipartimento**

1. Nella fase di primo avvio e attuazione delle disposizioni dell'Atto Aziendale, nei Dipartimenti in cui è previsto il Comitato come organo costitutivo, il Direttore Generale procede all'individuazione del Direttore Provvisorio di Dipartimento con nomina di carattere temporaneo.

Il Direttore Provvisorio di Dipartimento viene scelto fiduciarmente dal Direttore generale fra i Direttori delle strutture complesse afferenti al Dipartimento affinché possa essere costituito il Comitato di Dipartimento e definito il relativo Regolamento di organizzazione e funzionamento.

L'incarico provvisorio di Direttore di Dipartimento dura il tempo necessario per formare il Regolamento, costituire il Comitato, e garantire il funzionamento del Dipartimento secondo la previsione normativa.

La durata dell'incarico provvisorio è prevista in sei mesi, e può essere prorogata, una sola volta, per altri sei mesi.

L'incarico provvisorio termina, in ogni caso, con la formalizzazione del Regolamento, con la costituzione del Comitato, e con la nomina, "a regime", del Direttore di Dipartimento.

**Art. 25** | **Cessazione dal rapporto di lavoro**

1. L'affidamento degli incarichi non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite massimo d'età. In tali casi la durata dell'incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite e comunque il raggiungimento del limite di che trattasi supera e prevale su qualunque altra scadenza fosse stata fissata nel contratto individuale di affidamento incarico.

**TITOLO II** | **Graduazione degli incarichi dirigenziali****Art. 26** | **Premesse metodologiche**

1. Il presente titolo è finalizzato alla determinazione del trattamento economico di posizione di ciascun dirigente, secondo quanto disciplinato per la dirigenza medico-veterinaria dall'art. 51 comma 1 e 2 del contratto nazionale del 1996, con le integrazioni di cui all'art. 26 del CCNL del 2000 e dell'art. 24 del CCNL del 2005 e come confermato dall'art. 6 del CCNL 17/10/2008 e per la dirigenza SPTA dall'art. 50 comma 1 e 2 del contratto nazionale del 1996, con le integrazioni di cui all'art.26 del CCNL del 2000 e dell'art. 24 del CCNL del 2005 come confermato dall'art. 6 del CCNL 17/10/2008 e s.m.i.
2. Attraverso il presente regolamento l'Azienda attribuisce a ciascuna posizione individuata dall'Atto Aziendale un punteggio che si configura come peso relativo di ogni incarico rispetto agli altri. Al fine di differenziare e rappresentare correttamente tali rapporti, di seguito vengono individuati i criteri e gli indicatori che dovranno essere utilizzati per effettuare tale pesatura.
3. La determinazione del trattamento economico sarà effettuata dall'Azienda in considerazione sia degli incarichi esistenti e del punteggio attribuito in funzione del presente regolamento, che dei fondi contrattuali disponibili per ciascun anno di riferimento e per ciascuna area contrattuale considerata.

#### **Art. 27** Individuazione degli incarichi

4.

1. In funzione dei livelli di responsabilità indicati nell'Atto Aziendale è possibile individuare diverse tipologie di incarico che si differenziano tra loro in funzione della natura (gestionale o professionale) e della rilevanza all'interno dell'Azienda.
2. Gli incarichi comportanti la responsabilità di gestione di una struttura si distinguono in incarichi di Direzione di struttura complessa e incarichi di Responsabilità di struttura semplice; quest'ultimi a loro volta si distinguono per strutture semplici a valenza dipartimentale/interdistrettuale o interne a strutture complesse.
3. Gli incarichi professionali, invece, si distinguono in incarichi di elevata professionalità, attribuibili a dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione da parte del Collegio Tecnico al termine del primo quinquennio di attività ed incarichi professionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di esperienza.
4. In base alla distinzione di cui al punto precedente, vengono individuate quattro tipologie di incarichi o fasce, come riportato all'art. 27 comma 1 del C.C.N.L. 08/06/2000 secondo il seguente schema:
  - *fascia A*: strutture complesse, di cui all'art. 28 del presente regolamento;
  - *fascia B*: strutture semplici, di cui all'art. 29 del presente regolamento;
  - *fascia IPAS*: incarichi di alta professionalità, di cui all'art. 30 del presente regolamento;
  - *fascia IP*: incarichi professionali di base, di cui all'art. 31 del presente regolamento.

#### **Art. 28** Incarichi di struttura Complessa

1. Per incarichi di direzione di struttura complessa, in base all'art. 27, comma 1, lettera a) CCNL 2000, si intendono quelli relativi a Unità Operative complesse caratterizzate da autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati di gestione conseguiti, in via diretta, nei confronti del Direttore Generale. La struttura è dotata di autonomia tecnica-professionale, nonché di autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite.
2. All'interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture di cui sopra, viene individuata un unico grado o livello di complessità:
  - **Fascia "A" - Direttori di Unità Operative Complesse (SC).**
3. Il parametro di base da attribuire alle predette funzioni, cioè quello corrispondente alla fascia "A" è conferibile solo a Direttori di Struttura Complessa.

## Art. 29 Incarichi di struttura Semplice

1. Per incarichi di responsabilità di struttura semplice con autonomia organizzativa (art.27 comma 1 lettera b) CCNL 2000), si intendono le articolazioni dotate di responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie come previsto dall'art. 27 comma 3 CCNL 08/06/2000 e come integrato dall'art. 4 comma 1 del CIN al CCNL del 17/10/2008.
2. All'interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture semplici vengono individuati due diversi gradi o livelli di complessità:
  - **Fascia "SSD"- Unità Operative semplici a valenza dipartimentale (SSD) e Unità Operative semplici a valenza interdistrettuale (SSI);** la struttura è dotata di autonomia tecnico-professionale, nonché di autonomia gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite (budget);
  - **Fascia "SS"- Unità operative semplici interne ad UU.OO. complesse (SS);** la struttura è dotata di autonomia tecnico-professionale, nonché di autonomia gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite in seno alla struttura complessa di appartenenza o allo staff della Direzione dell'Azienda.
3. Gli incarichi di cui sopra, sono conferibili a Dirigenti che, ritenuti idonei dall'Azienda a svolgere compiti gestionali, abbiano superato positivamente il processo di valutazione al termine del quinquennio di servizio da parte dello specifico Collegio Tecnico.

## Art. 30 Incarichi professionali di alta specializzazione

1. Per incarichi dirigenziali di natura professionale elevata, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, di cui all'art. 27 comma 1 lettera c) CCNL 2000, si intendono quelli attribuibili ai dirigenti che svolgono funzioni interne alle Unità Operative connesse alla guida di gruppi di lavoro di

alta professionalità ovvero al possesso di elevate competenze tecnico–specialistiche che producono prestazioni quali–quantitative ritenute particolarmente rilevanti per l’Azienda.

2. All’interno di questa Fascia d’incarichi vengono individuati, in base alle capacità professionali riconosciute al dirigente, tre tipologie di incarico professionale di professionalità:
  - **Fascia “IPAS1” - Incarichi di Coordinamento professionale:** incarichi “professionali” di coordinamento tecnico professionale delle attività nei quali sono ricomprese le funzioni di responsabilità di processo o attività aziendale;
  - **Fascia “IPAS2” - Incarichi di Alta professionalità:** Incarichi “professionali” che richiedono alta professionalità e specializzazione e/o la guida di gruppi di lavoro dotati di forte autonomia operativa.
  - **Fascia “ IPAS3” - Incarichi di Rilevante professionalità:** Incarichi “professionali” ispettivi, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca, assistenziali che richiedono rilevanti competenze specialistiche e professionali.
3. Gli incarichi “professionali” di cui sopra, sono conferibili a Dirigenti che abbiano superato positivamente il processo di valutazione al termine del quinquennio di servizio da parte dello specifico Collegio Tecnico.

#### Art. 31

Incarichi professionali di base / di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)

1. Per incarichi dirigenziali di natura professionale di base si intendono quelli conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità (art. 27 comma 1 lettera d) CCNL 2000); essi hanno rilevanza all’interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo svolgimento di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico–funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
2. All’interno di questa Fascia d’incarico viene individuato un unico livello di professionalità:
  - **Fascia “IP”- Incarichi a professionalità di base:** Incarichi “professionali” di dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio, in fase di formazione per l’acquisizione di competenze specialistiche professionale più elevate.

#### Art. 32

#### Metodologia per la pesatura degli incarichi

1. Al fine di attribuire a ciascun incarico presente in Azienda un punteggio relativo che rappresenti la complessità gestionale/capacità professionale richiesta per lo svolgimento delle funzioni individuate, viene adottata una metodologia di pesatura che identifica il peso attribuendo in prima battuta un punteggio base, determinato in funzione della tipologia di incarico, ed un ulteriore punteggio aggiuntivo in funzione dei criteri di seguito indicati.
2. In base al punteggio complessivamente attribuito a ciascun incarico, ovvero punteggio base più i punti aggiuntivi assegnati, viene determinato il coefficiente sul quale determinare il trattamento economico da corrispondere.

**Art. 33** Individuazione del punteggio Base

1. In virtù della individuazione delle tipologie di incarico come sopra indicato, l'Azienda attribuirà ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un parametro di fascia associato ad un "punteggio base o coefficiente", secondo quanto previsto nelle tabelle seguenti:

<b>INCARICHI GESTIONALI</b>		
<b>TIPO STRUTTURA</b>	<b>PARAMETRO / FASCIA</b>	<b>PUNTEGGIO BASE / COEFFICIENTE</b>
STRUTTURE COMPLESSE	A	30
STRUTTURE SEMPLICI	SSD	20
	SS	15

<b>INCARICHI PROFESSIONALI</b>		
<b>TIPO INCARICO</b>	<b>PARAMETRO / FASCIA</b>	<b>PUNTEGGIO BASE / COEFFICIENTE</b>
ALTA PROFESSIONALITA'	IPAS	5
PROFESSIONALITA' DI BASE/ di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)	IP	0

**Art. 34** Attribuzione punteggi aggiuntivi

1. Dal momento che le diverse posizioni dirigenziali possono presentare, a parte l'identica base di partenza, ulteriori caratteristiche differenziali di complessità e di connessa responsabilità, in funzione della specificità della struttura o dell'incarico professionale da attribuire, come descritto all'art. 32 del presente regolamento, oltre ai punti base agli incarichi vengono assegnati dei "punteggi aggiuntivi".

2. Al fine di individuare i parametri differenziali da utilizzare e sotto riportati è stato effettuato un raggruppamento dei criteri previsti dall'art. 51 del C.C.N.L. del 05/12/1996 come integrato dall'art. 26 del C.C.N.L. del 08/06/2000.
3. Per ogni incarico, sia gestionale che professionale, è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo, da sommare al parametro base, per un totale di 50 punti suddivisi in 4 differenti fattori ciascuno dei quali tende ad analizzare la complessità dell'incarico da punti differenti.
4. Per quanto riguarda i fattori aggiuntivi degli incarichi gestionali essi sono riferiti esclusivamente alla struttura cui intendono pesare e non al dirigente che, pro tempore, ne è il Direttore/Responsabile, in quanto la pesatura è riferita direttamente alla struttura.  
Relativamente agli incarichi di natura professionale i fattori aggiuntivi fanno riferimento alla professionalità espressa dal singolo dirigente.
5. I fattori differenziali da prendere a base per la pesatura degli incarichi gestionali sono riportati nello schema che segue. La Direzione Aziendale provvederà ad attribuire un peso per ciascun indicatore / parametro a ciascuna struttura, nel limite dei punti relativi al fattore considerato, ponendo a confronto ognuna struttura dell'Azienda.

FATTORI INCARICHI GESTIONALI	
FATTORE	INDICATORE / PARAMETRO
<b>GESTIONALE / DIMENSIONALE</b> max. punti 21	Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato
	Bacino di operatività
<b>ECONOMICO / STRUTTURALE</b> max. punti 7	Responsabilità diretta o indiretta sul governo delle risorse
	Livello tecnologico e innovazione organizzativa
<b>ORGANIZZATIVO</b> max. punti 7	Numerosità dei processi governati
	Complessità dei processi governati ed esposizione al rischio
<b>STRATEGICO AZIENDALE</b> max. punti 15	Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali

6. In analogia, i fattori differenziali da prendere a base per la pesatura degli incarichi professionali sono riportati nello schema che segue:

FATTORI INCARICHI PROFESSIONALI	
FATTORE	INDICATORE / PARAMETRO
<b>INDICE DI ATTRAZIONE / VALENZA STRATEGICA</b> max. punti 15	<i>Numerosità / Complessità dell'utenza / attività interessata dall'incarico.</i>
	<i>Livello di innovazione, ricerca e formazione.</i>
	<i>Valenza strategica dell'incarico professionale a livello aziendale.</i>
<b>COMPLESSITÀ DELLE</b>	<i>Complessità delle metodologie adottate.</i>



<b>METODOLOGIE E STRUMENTAZIONI ADOTTATE</b> max. punti 15	<i>Complessità delle strumentazioni utilizzate.</i>
<b>LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE</b> max. punti 10	<i>Rilevanza delle funzioni rispetto all'efficienza, efficacia ed economicità dell'equipe.</i>
	<i>Livello delle conoscenze specialistiche richieste.</i>
<b>GRADO DI FLESSIBILITÀ / AUTONOMIA</b> max. punti 10	Autonomia esercitata nelle funzioni svolte all'interno dell'equipe.

### Art. 35 | Processo di graduazione delle funzioni

1. Avuto riferimento a quanto sopra esposto, pertanto, l'Azienda provvederà, in base al proprio assetto organizzativo, a mappare le varie strutture, Unità operative complesse e semplici, riconducendole alle tipologie d'incarico di cui all'art. 27 del presente regolamento.
2. Successivamente ad ogni struttura dell'Azienda sarà assegnato dalla Direzione Aziendale, oltre al punteggio base, un punteggio per ogni fattore aggiuntivo, come individuati all'art. 34 del presente regolamento; la somma dei punti assegnati ad ogni struttura (punti base e fattori aggiuntivi), verrà successivamente processata all'interno della tabella di perequazione definendo il peso con cui si graderà la struttura stessa. In base al punteggio aggiuntivo assegnato verranno individuate quattro differenti fasce di pesatura omogenee secondo il seguente schema:

Fascia	Punti Base	Punteggio (base + aggiuntivo)		Gruppo
		Min	MAX	
A	30	70	80	A 1
		60	69	A 2
		50	59	A 3
		30	49	A 4
SSD	20	50	70	SSD 1
		40	49	SSD 2
		20	39	SSD 3
SS	15	40	65	SS 1
		15	39	SS 2

3. Il processo di pesatura degli incarichi professionali prevede il coinvolgimento sia del direttore di dipartimento e del direttore di struttura complessa/ Responsabile di struttura semplice di riferimento del dirigente da graduare a norma e per effetto del comma 4 dell'art 28 CCNL 08/06/2000. Pertanto si provvederà a pesare ogni singola funzione dirigenziale di tipo professionale presente all'interno dell'Azienda, individuando, per prima cosa, la fascia di appartenenza di ciascun dirigente (IPAS o IP) in funzione dell'anzianità di servizio (maggiore o minore di 5 anni) e del processo di valutazione permanente e, successivamente, ad attribuire gli specifici punteggi aggiuntivi di cui all'art. 34 del presente Regolamento su proposta effettuata da parte del diretto superiore della posizione graduata. In base al punteggio aggiuntivo assegnato l'incarico verrà tipizzato e graduato come riportato nella tabella che segue:

Fascia	Punti Base	Punteggio (base + aggiuntivo)		Gruppo
		Min	MAX	
IPAS	5	41	50	IPAS1
		31	40	
		21	30	IPAS2
		11	20	
		5	10	IPAS3

### Art. 36

### Definizione delle componenti della retribuzione di posizione

- In base al risultato del processo di pesatura degli incarichi secondo il processo sopra dettagliatamente esposto, si passa al calcolo del valore economico della retribuzione di posizione di cui all'art. 24 comma 9 del C.C.N.L. del 03/11/2005. L'importo del valore di ciascun punto si ottiene dividendo l'ammontare del fondo di posizione di ciascun specifico anno per la sommatoria dei punteggi di tutti gli incarichi previsti formalmente in Azienda e graduati; ad ogni dirigente, quindi, compete un'indennità di posizione corrispondente al valore di cui sopra moltiplicato per il "punteggio" finale attribuito alla posizione funzionale di cui è stato incaricato.
- Tale importo economico deve essere attribuito avendo presente che per quanto riguarda la quota minima garantita della retribuzione di posizione, essa risulta diversificata da dirigente a dirigente in quanto tiene conto della posizione funzionale di provenienza posseduta dal dirigente all'atto dell'entrata in vigore del contratto (ex livello) ed è desunto, per singola posizione di cui sopra e per ciascuna tipologia di incarico, dalla corrispondente voce delle tabelle di cui agli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. del 06/05/2010 e s.m.i.
- Al dirigente al quale, con atto formale, viene conferito incarico dirigenziale, è riconosciuta una retribuzione di posizione totale, comunque non inferiore né al valore minimo di fascia in relazione all'incarico conferito (struttura

complessa, struttura semplice, incarico di alta professionalità o incarico di base) né alla retribuzione minima unificata determinata secondo quanto indicato al punto 2.

4. Pertanto l'importo economico derivante dalla graduazione delle funzioni deve assicurare i minimi di cui ai punti 2 e 3 per ciascun dirigente; l'eventuale maggiorazione viene a determinare la retribuzione di posizione variabile aziendale.
5. La retribuzione di posizione di competenza dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato a norma dell'art. 15 septies del DLgs n. 502/1992 dovrà essere determinata sulla base dei punti attribuiti all'incarico assegnato ed in funzione del valore del punto determinato per gli altri dirigenti. Il finanziamento della eventuale retribuzione di posizione variabile aziendale è attribuito con somme a carico del bilancio dell'Azienda e non del fondo di posizione come disposto dall'art. 62 comma 5 del CCNL 08/06/2000.
6. Per i Dirigenti ai quali l'Azienda intende attribuire un incarico dirigenziale comportante funzioni di coordinamento di attività nonché funzioni di integrazione di processi finalizzate a rendere omogenee ed uniformi le procedure in ambito ATS, è riconosciuta, al fine di valorizzare l'ulteriore responsabilità rispetto all'incarico assegnato, una maggiorazione della retribuzione di posizione variabile aziendale, fino a un massimo di 20 punti, a carico del fondo per la retribuzione di posizione di ogni specifica area contrattuale.

Tale maggiorazione della retribuzione di posizione viene riconosciuta solo a seguito di provvedimento formale (deliberazione) del Direttore Generale di conferimento delle citate funzioni dirigenziali che contenga il riferimento alla maggiorazione.

L'indennità non è in ogni caso cumulabile con quella dipartimentale strutturale.

## **Art. 37**      **Processo di determinazione del valore economico**

1. Il fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 26 del CCNL 17/10/2008 e s.m.i. è preposto al finanziamento, nei limiti delle rispettive disponibilità:
  - della retribuzione di posizione minima unificata di cui agli artt. 20 e 21 CCNL 17/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
  - dell'assegno personale ex specifico trattamento economico (per i dirigenti medici, veterinari e sanitari);
  - dell'indennità di specificità medico veterinaria (per i dirigenti medici, veterinari);
  - dell'indennità per incarico di direzione di struttura complessa.
2. Poiché lo stesso "fondo di posizione" va integralmente utilizzato, l'Azienda, all'inizio di ogni anno, definito l'ammontare del Fondo di ciascuna area contrattuale con i criteri e le procedure previste dai vigenti CCNL, tenuto conto del numero complessivo dei dirigenti in servizio, nonché degli incarichi (come sopra graduati) conferiti o che intende conferire nel corso dell'anno, procede, secondo quanto riportato a titolo di interpretazione autentica al comma 9 dell'art. 24 del CCNL 03/11/2005, nell'ordine a calcolare le quote da accantonarsi a carico del fondo per:
  - ⇒ l'assegno personale ex specifico trattamento economico (per i dirigenti medici, veterinari e sanitari);
  - ⇒ l'indennità di specificità medico veterinaria (per i dirigenti medici, veterinari);

- ⇒ l'indennità per incarico di struttura complessa;
  - ⇒ determinare, con la quota residua, sulla base della graduazioni delle funzioni come sopra definita, il valore economico della retribuzione di tutte le possibili posizioni funzionali dei dirigenti, in relazione all'incarico allo stesso conferito o da conferire in conformità con quanto stabilito dall'art. 24 del CCNL 03/11/2005 e s.m.i.
3. L'affidamento dell'incarico avviene attraverso la stipula del contratto individuale con ciascun dipendente ovvero attraverso la modifica del contratto in corso. All'interno del contratto dovranno essere indicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del CCNL 08/06/2000.

**Art. 36****Norme finali e transitorie**

1. Gli incarichi dirigenziali conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto, l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.
2. Gli incarichi pesati e retribuiti con criteri differenti o difformi da quanto previsto dal presente regolamento sono nulli.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia ai CC.CC.NN.LL. dell'area medico-veterinaria e SPTA vigenti ed alla normativa legislativa di riferimento.